


Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
 Dipartimento Regionale del Lavoro,
 dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
 Servizio VI
 Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
 Giovanili - Politiche Precariato


Prot. n. 37394
del 30/09/2025

OGGETTO: Apprendistato professionalizzante - Erogazione della formazione di base e trasversale in e-learning – Formazione erogata e finanziata direttamente dal datore di lavoro – Ammissibilità.

**Agli Enti, ai datori e ai soggetti
 impegnati in attività di apprendistato**

Ai CC.P.I.

**e, p.c. All'On. Assessore della famiglia,
 delle politiche sociali e del lavoro
 - Ufficio di Gabinetto -**

Ai Servizi II.TT. L.

Facendo seguito al Comunicato di questo Dipartimento, prot. n. 22733 del 07.11.2024, concernente l'ammissibilità dell'erogazione per l'apprendistato professionalizzante della formazione di base e trasversale in FAD, il cui contenuto è da intendersi valido e confermato nell'ambito di una offerta formativa pubblica finanziata (voucher formativo), con la presente:

- **VISTO** il D. Lgs. 15 giugno 2015 n.81, *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, che prevede che la formazione di base e trasversale è obbligatoria per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
- **VISTO** l'Accordo del 03.08.2017 *“per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 – Capo V del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015”* stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- **VISTO** l'Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 10924 del 11.12.2018 – *Avviso per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante e modalità di richiesta del voucher formativo*”;
- **VISTO** Il nuovo Accordo ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 09.04.2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – Rep. Atti n. 59/CSR del 17.04.2025;
- **CONSIDERATO**, per la parte che qui rileva, che tale Accordo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 il 24 maggio 2025, sostituisce i precedenti accordi riguardo alle



Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
 Dipartimento Regionale del Lavoro,
 dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e della attività formative
 Servizio VI
 Coordinamento Servizi Centri per l'Impiego – Politiche
 Giovanili - Politiche Precariato



disposizioni in materia di formazione (salute e sicurezza), i requisiti dei soggetti formatori, le modalità di erogazione che includono la possibilità di svolgerla in presenza fisica, in videoconferenza sincrona e in *e-learning*, la verifica finale di apprendimento obbligatoria e le modalità per la valutazione dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, ecc...,

- **CONSIDERATA** la già sperimentata funzionalità delle attività formative dell'apprendistato professionalizzante svolte in modalità FAD - finalizzata anche ad agevolare la partecipazione dei lavoratori, senza pregiudicarne l'efficace ed efficiente formazione - attraverso sistemi che assicurano la completa tracciabilità dello svolgimento delle lezioni,

SI COMUNICA

che, in attesa di nuove comunicazioni ministeriali e nelle more che si proceda all'aggiornamento del suddetto Accordo del 03.08.2017 tra la Regione Siciliana e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la formazione di base e trasversale nell'apprendistato professionalizzante, laddove non forma oggetto di finanziamento pubblico e rimane a totale carico del datore di lavoro, potrà essere erogata in modalità *e-learning* dove per *e-learning* si intende un modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona caratterizzato da forme di interattività a distanza tra discenti, docenti, tutor e altri discenti tramite piattaforma informatica.

Pertanto, fuori dall'offerta formativa pubblica finanziata, è consentito al datore di lavoro erogare direttamente, sotto la propria responsabilità, a proprio carico e a proprie spese e cura, anche avvalendosi di soggetti terzi, detta formazione mediante corsi *e-learning*. In tal caso dovrà essere rispettato quanto previsto nella PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI (per i corsi *e-learning*) del citato nuovo Accordo Stato Regioni - Rep. Atti n. 59/CSR del 17.04.2025, garantendo, tra l'altro, il rilevamento delle presenze dei partecipanti con il rilascio di specifici *output* in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti, nonché i giorni e gli orari in cui si svolge la formazione che, ovviamente, dovrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro. Tali modalità dovranno essere rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati.

Il presente comunicato, fermo restando eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni che verranno all'occorrenza emanate, viene pubblicato, con effetto di notifica per tutti gli Enti, i datori e i soggetti interessati, sul sito internet, nella apposita sezione, dello scrivente Dipartimento.

Il Dirigente del Servizio VI
 Pippo Maria Ricciardo

Il Dirigente Generale
 Ettore Foti